

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 26/01/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:
in fatto

- che, in data 14.03.20217, sottoscriveva assieme alla moglie, aderente all'odierno ricorso, il contratto di conto corrente n. *****272;
- che il prodotto sottoscritto era un conto a vocazione prettamente digitale, caratterizzato da un'offerta commerciale incentrata sull'assenza di costi o canoni fissi di gestione;
- che la mancanza di costi fissi costituiva l'elemento qualificante e attrattivo del prodotto;
- che, infatti, le condizioni economiche iniziali, riportate nel documento di sintesi, prevedevano infatti un "canone/forfait" pari a € 0,00;
- che l'assenza del canone è stata mantenuta nel corso degli anni, fino al documento di sintesi n. 9 del 31.12.2024 (ad eccezione dell'addebito di € 34,20 relativo all'imposta di bollo dovuta per legge);
- che il 30.09.2025 l'intermediario inviava una comunicazione di Proposta di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 118 Tub, con decorrenza 01.01.2026, con cui veniva introdotto ex novo un "Canone/Forfait" trimestrale di € 0,90;
- che la variazione peggiorativa veniva giustificata dall'intermediario con la circostanza che *"la BCE, il 27 luglio 2023, ha azzerato, con effetto dal 20 settembre 2023, la remunerazione della riserva obbligatoria [...]";*

- che, ritenendo tale modifica illegittima per carenza del presupposto del “giustificato motivo”, in data 3.10.2025, inviava un reclamo all’intermediario, al fine di addivenire ad una soluzione della controversia;
 - che l’intermediario ha riscontrato negativamente il reclamo sostenendo che la proposta non prevede l’introduzione di nuove condizioni, ma unicamente l’incremento di valori commissionali già presenti all’interno della documentazione contrattuale;
- in diritto
- la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (*ius variandi*), riconosciuta all’intermediario bancario, non è un potere discrezionale, ma una prerogativa eccezionale, rigorosamente circoscritta dai presupposti formali e sostanziali previsti dall’art. 118 del Tub;
 - tale norma subordina la legittimità della variazione unilaterale alla sussistenza di un “giustificato motivo” e alla comunicazione preventiva e trasparente della modifica ai clienti;
 - è dunque evidente che lo *ius variandi* non può essere esercitato per mere ragioni di opportunità economica o di convenienza gestionale dell’intermediario, ma soltanto al ricorrere di circostanze sopravvenute, oggettive e specificamente incidenti sull’equilibrio economico del singolo rapporto contrattuale;
 - nel caso di specie, la motivazione addotta dall’intermediario non integra, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello funzionale, la nozione di “giustificato motivo” richiesta dall’art. 118 Tub;
 - infatti, l’evento cui fa riferimento la banca risale a oltre due anni prima della comunicazione di variazione, ed è riconducibile a un fenomeno di politica monetaria generale, strutturalmente prevedibile e rientrante nella fisiologia del rischio d’impresa proprio di ogni operatore bancario;
 - il “giustificato motivo”, secondo l’interpretazione prevalente in dottrina e nella giurisprudenza dell’ABF, deve essere inteso come un evento sopravvenuto e straordinario, non dipendente dalla volontà dell’intermediario, che incida in modo diretto e specifico sull’equilibrio sinallagmatico del contratto in esame;
 - ammettere che ogni mutamento sfavorevole del contesto macroeconomico legittimi l’intermediario a modificare unilateralmente le condizioni economiche dei contratti significherebbe snaturare la *ratio* dell’art. 118 Tub;
 - in tal modo, infatti, l’intermediario verrebbe di fatto esonerato dall’assunzione del “rischio d’impresa”, in contraddizione con i principi generali dell’ordinamento e con la funzione allocativa del rischio contrattuale;
 - la giurisprudenza ha più volte ribadito la necessità di un’interpretazione restrittiva dei presupposti per l’esercizio dello *ius variandi*;
 - nel caso di specie l’intermediario si è limitato a richiamare un fenomeno macroeconomico privo di un nesso causale diretto con il rapporto di conto corrente, senza fornire alcuna evidenza concreta degli impatti economici effettivamente subiti e, soprattutto, della necessità di traslare tali presunti effetti sui clienti;
 - in altri termini, l’intermediario non ha dimostrato in che modo l’azzeramento della remunerazione della riserva obbligatoria – misura che è noto incidere marginalmente sui costi operativi dei conti correnti – giustifichi l’introduzione di un canone fisso, peraltro del tutto scollegato dall’utilizzo del conto o dal saldo del conto stesso;

- peraltro, se si accettasse la tesi dell'intermediario, la logica di "adeguamento ai mutamenti di mercato" dovrebbe applicarsi indistintamente a tutte le operazioni bancarie, comportando un incremento generalizzato dei costi e delle commissioni bancarie; circostanza che, di tutta evidenza, non si è verificata;
- ne deriva che la modifica in esame non risponde di certo ad un criterio di necessità o proporzionalità, ma costituisce piuttosto una scelta discrezionale di politica commerciale, volta a introdurre un nuovo canone di gestione;
- in sostanza, la modifica unilaterale operata dalla banca rappresenta un'alterazione ingiustificata del sinallagma contrattuale, lesiva dell'affidamento dei clienti e contraria ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza che devono informare i rapporti tra intermediari e consumatori e, pertanto, risulta priva del "giustificato motivo" richiesto dalla legge e deve pertanto considerarsi inefficace e inapplicabile ai sensi dell'art. 118 TUB;
- l'illegittimità della modifica emerge anche in considerazione della natura specifica del rapporto contrattuale oggetto del presente ricorso;
- il conto corrente per cui è controversia è stato ideato e pubblicizzato come un prodotto a zero spese, in cui l'assenza di un canone di gestione del conto rappresentava un tratto essenziale dell'offerta;
- tale caratteristica – l'assenza strutturale del canone – non costituiva un elemento accessorio o marginale, bensì la principale leva commerciale su cui l'intermediario aveva fondato la propria strategia di acquisizione della clientela;
- è dunque evidente che, nel momento della sottoscrizione del contratto, ha riposto un legittimo e qualificato affidamento sulla stabilità di tale condizione economica, che incideva in modo determinante sulla valutazione di convenienza e sulla scelta del prodotto rispetto ad altre offerte presenti sul mercato;
- la successiva introduzione unilaterale di un canone di gestione non può pertanto essere considerata come un semplice adeguamento economico, bensì come una trasformazione radicale della natura del rapporto contrattuale;
- la modifica incide sull'equilibrio sinallagmatico originario, alterando in modo sostanziale le condizioni che avevano determinato la volontà negoziale delle parti.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rilevato quanto segue:
in fatto
- i ricorrenti sono titolari del conto corrente n. *****272, aperto online in data 14.03.2017 e incardinato presso l'Agenzia di A;
- l'art. 4 del contratto prevede che *"La Banca si riserva la facoltà, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di modificare le presenti norme, nonché le norme, la struttura e le condizioni dei rapporti oggetto della Convenzione, rispettando le prescrizioni di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari in materia di modifica delle condizioni, di cui all'art. 13 delle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente", da intendersi qui richiamate per l'effetto"*;
- tale clausola risulta specificamente sottoscritta dai clienti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
- nella lettera del 30.09.2025 sono state chiaramente rappresentate le ragioni della modifica, in particolare il ruolo della remunerazione della riserva obbligatoria e la correlazione di quest'ultima con i depositi in conto corrente nonché gli effetti relativi

all'azzeramento della remunerazione medesima e la conseguente esigenza di ristabilire l'equilibrio economico;

- sono state inoltre evidenziate le modifiche proposte, ovvero la revisione in aumento delle spese di tenuta del conto corrente pari a un canone/forfait di euro 0,90 trimestrali, rappresentando al cliente la facoltà di non accettare la proposta in commento mediante esercizio del diritto di recesso dal contratto;
- ha fornito riscontro al reclamo di controparte evidenziando che: i) la modifica contrattuale non prevede l'introduzione di nuove condizioni bensì l'incremento di valori commissionali già presenti nella documentazione contrattuale; ii) la modifica è stata preceduta da idoneo preavviso contenente le motivazioni della decisione e la facoltà di recesso del cliente; iii) non ha fornito alcuna comunicazione che potesse ingenerare l'aspettativa che tale condizione fosse imm modificabile nel tempo.

Aveva precisato altresì di essersi impegnata, nella stessa proposta di modifica unilaterale del contratto, a eliminare gli effetti della manovra del 30.09.2025 qualora la riserva obbligatoria fosse tornata ad essere stabilmente remunerata secondo la misura in essere prima del 20.09.2023;

in diritto

- secondo un orientamento ormai consolidato, lo ius variandi normato dal Tub è un diritto che, in presenza di un giustificato motivo, attribuisce all'istituto di credito il potere di modificare unilateralmente la sfera giuridica dell'altra parte, indipendentemente dall'accettazione o rifiuto di quest'ultima;
- a fronte dell'esercizio di tale diritto il cliente si trova di fronte a un'alternativa: accettare le nuove condizioni, se ritenute congrue, o recedere dal contratto;
- pertanto, se da un lato la modifica non può essere imposta, dall'altro, in assenza di recesso, la stessa diviene efficace decorsi i termini di legge;
- nel caso di specie, tutti e tre i requisiti richiesti ai fini della legittimità dell'esercizio dello *ius variandi* sono integrati: i) previsione contrattuale dello ius variandi; ii) comunicazione al cliente con preavviso di sessanta giorni; iii) sussistenza del giustificato motivo;
- quanto al giustificato motivo, la giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenerlo integrato in presenza di *“eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario”*, che *“possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito), sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.)”* (Cfr. Collegio di Coordinamento, dec. 26498/2018);
- il ricorrente ha citato una decisione del Tribunale di Reggio Calabria, secondo cui *“Lo ius variandi non può essere esercitato per mere ragioni di opportunità economica o di convenienza gestionale dell'intermediario, ma soltanto al ricorrere di circostanze sopravvenute, oggettive e specificamente incidenti sull'equilibrio economico del singolo rapporto contrattuale.”*;
- tale decisione non è stata allegata e non è reperibile; in ogni caso, la modifica in controversia non è fondata su ragioni di mera convenienza interna, ma su un evento comprovato, esterno, oggettivo e sopravvenuto, non dipendente dall'azione della banca o in qualsiasi maniera riconducibile ad una condotta della stessa, ossia la cessazione del ristoro da parte della BCE delle giacenze apposte a riserve obbligatorie, che ha

direttamente inciso sull'equilibrio economico del contratto, alterandolo *in peius* per la banca;

- la stessa BCE, nel Regolamento 2022/2419 riconosce che l'assenza di ristoro costituisce un onere per il sistema bancario, incidendo negativamente sull'equilibrio economico del servizio del servizio di custodia;
- infatti, le somme in giacenza sui conti corrente configurano depositi e quota parte di questi determina, a propria volta e in via consequenziale, la base di calcolo delle riserve obbligatorie; il venir meno del ristoro su tali somme rende la gestione del conto corrente più gravosa per la banca rispetto al passato;
- pertanto, la correlazione tra l'evento e le condizioni economiche oggetto di variazione è chiara: le spese di tenuta conto (canone e spese di elaborazione) sono le voci che remunerano il servizio di custodia e gestione del denaro, servizio che è stato reso più oneroso dalla cessazione del ristoro;
- quanto al giustificato motivo, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 5574 del 21 febbraio 2007 chiarisce che tale nozione “ *deve intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere [...] variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari.*”;
- nel caso di specie, quindi, il carattere generale della politica monetaria di provenienza della BCE, integra quel carattere di serietà e generalità che secondo la giurisprudenza ABF rende giustificati i motivi che legittimano l'esercizio dello *ius variandi*;
- non corrisponde al vero quanto riferito dal ricorrente, secondo cui il motivo sottostante alla manovra sarebbe “*riconducibile a un fenomeno di politica monetaria generale, strutturalmente prevedibile e rientrante nella fisiologia del rischio d'impresa proprio di ogni operatore bancario*”;
- infatti, la remunerazione della riserva obbligatoria è sempre stata storicamente ancorata a tassi di politica monetaria, e mai nella storia dell'Eurosistema era stata fissata a zero in concomitanza con tassi di politica monetaria con valorizzazione positiva;
- l'azzeramento deciso dalla BCE nel luglio 2023, con decorrenza dal 20 settembre 2023, rappresenta un evento eccezionale e non prevedibile, che ha interrotto una prassi consolidata di riconoscimento di un ristoro economico per le somme vincolate;
- pertanto, la totale imprevedibilità, eccezionalità e portata di questo evento lo pone al di fuori della nozione di rischio di impresa;
- anche l'affermazione del ricorrente secondo cui “*l'intermediario si è limitato a richiamare un fenomeno macroeconomico privo di un nesso causale diretto con il rapporto di conto corrente*” è smentita dalla già evidenziata correlazione tra l'evento e la modifica;
- l'intervento dell'intermediario non inficia l'affidamento del cliente al momento della sottoscrizione del prodotto, la cui caratteristica principale è quella di essere un conto corrente che non consente esclusivamente l'operatività online, ma permette anche la relazione con la Filiale;
- in fase di lancio il prodotto è stato proposto “a canone zero” per una scelta meramente commerciale, ma la gratuità non è mai stata promessa come permanente;
- con la modifica contrattuale è stata riequilibrata una condizione del contratto e gli effetti della manovra non ne modificano certamente la competitività economica;

- peraltro, la variazione risulta molto contenuta (€ 0,90 trimestrali) e determinata nella misura strettamente necessaria per fare fronte alla circostanza sopravvenuta, coerente con il profilo di costo del prodotto, che non è certamente stato snaturato, e risulta reversibile in caso di ripristino del ristoro sulle riserve obbligatorie;
- non corrisponde, pertanto, al vero neppure che *“La modifica costituisce una scelta discrezionale di politica commerciale”*;
- è priva di pregio pure l’eccezione di controparte secondo cui *“L’evento BCE risale a oltre due anni prima della comunicazione di variazione”*, considerando che la decisione della BCE del 27 luglio 2023, con cui è stata fissata a zero la remunerazione delle riserve obbligatorie a decorrere dal 20 settembre successivo, ha determinato una trasformazione strutturale del contesto economico-finanziario nel quale operano gli enti creditizi;
- tale intervento non ha esaurito immediatamente i suoi effetti, ma ha prodotto conseguenze protratte nel tempo, incidendo in maniera significativa sui margini bancari e sull’equilibrio economico-finanziario delle operazioni degli istituti di credito;
- il consolidamento degli effetti macroeconomici e l’emersione di squilibri progressivi nella redditività dei prodotti bancari giustificano, anche a distanza di un biennio, l’esercizio dello *ius variandi* sussistendone i presupposti di legge, laddove come nel caso di specie gli effetti in ragione del suddetto consolidamento continuino ad essere presenti e manifesti;
- la disciplina dell’art. 118 Tub, inoltre, non vincola l’intermediario a un termine massimo per la comunicazione rispetto al verificarsi del fatto legittimante in quanto ciò che rileva è che la modifica sia adottata in modo non arbitrario, non sproporzionato e coerente con l’evoluzione del contesto economico, secondo il canone di correttezza e buona fede;
- nel caso di specie, la banca ha legittimamente atteso di verificare in concreto gli effetti economici dell’intervento della BCE e che lo stesso si fosse consolidato nel tempo prima di comunicare l’esercizio dello *ius variandi*, ponderando gli effetti economici nell’interesse di entrambe le parti del contratto;
- per tale ragione, la scelta della Banca di attendere è da valutarsi in un’ottica pro-cliente e in ogni caso non incide sui rapporti contrattualizzati in date successive;
- per quanto attiene all’eccezione di controparte secondo cui *“La modifica del canone da € 0,00 a valore positivo snatura il contratto”*, il cliente stesso conferma *per tabulas* di aver sottoscritto un documento contrattuale che recava la voce *“Canone di conto corrente”*;
- tale circostanza è dirimente, in quanto conferma che non sia stata introdotta *ex novo* alcuna clausola o condizione economica, ma che la stessa esisteva già all’epoca della sottoscrizione del contratto (come chiarito anche dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 26498/2021 e, più in generale, dalla giurisprudenza ABF);
- la modifica di una condizione valorizzata a zero non può realizzarsi soltanto quando la condizione economica modificata risulti essere un *“elemento caratterizzante del prodotto, come il caso tipico di conti a operatività limitata riservati a determinate categorie di clientela”* (cfr. decisione ABF n. 15737/2020);
- tuttavia, il conto corrente sottoscritto dal ricorrente non ha mai avuto quale elemento caratterizzante ed essenziale la valorizzazione a zero del canone, né la Banca ha mai fornito, né per tramite dei contenuti del contratto, né attraverso documentazione

informativa o pubblicitaria, alcuna comunicazione che potesse ingenerare nel cliente l'aspettativa che le condizioni valorizzate a "€ 0,00" fossero imm modificabili nel tempo;

- peraltro, nessuna clausola del contratto può essere interpretata nel senso di ingenerare nel cliente un affidamento in merito alla gratuità perpetua del canone, circostanza che avrebbe invece legittimato il cliente a fare affidamento sull'assenza di canone per tutta la durata del contratto;
- occorre, infine, evidenziare che il conto in esame non limita in alcun modo le modalità di fruizione del servizio in quanto, se pur attivato online, consente piena operatività anche in Filiale e che la variazione apportata è contenuta rispetto al servizio offerto (€ 0,90 trimestrali) e non snatura certamente la convenienza economica del prodotto, che continua a presentare un profilo di prezzo competitivo;
- per di più, occorre tenere a mente che la variazione è reversibile qualora venga meno l'evento che ne ha giustificato l'introduzione.

Ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF:

- in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque l'inefficacia della modifica unilaterale delle condizioni economiche comunicata dall'intermediario con la "*Proposta di modifica unilaterale del contratto*" del 30.09.2025, per carenza del "giustificato motivo" richiesto dall'art. 118 del D.lgs. 385/199;
- per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.lgs. 385/1993, della suddetta modifica e, in particolare, dell'introduzione di un "Canone / Forfait" trimestrale di € 0,90;
- conseguentemente, di accertare e dichiarare il suo diritto al mantenimento delle condizioni economiche originariamente pattuite, con specifico riferimento all'assenza di qualsiasi canone o spesa forfettaria per la tenuta del conto corrente n. *****272.
- di ordinare all'intermediario di astenersi dall'applicare, a far data dal 1° gennaio 2026, il canone illegittimamente introdotto;
- in ogni caso, di rimborsarle il contributo versato per la presentazione dell'odierno ricorso. L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La parte ricorrente lamenta l'illegittimo esercizio dello *ius variandi* ex art. 118 Tub da parte dell'intermediario resistente, in occasione della proposta di modifica unilaterale del contratto del 30/09/2025, con cui è stato modificato il costo del canone da € 0 a € 0,90 per trimestre.

In particolare, il ricorrente ha contestato l'illegittimità della modifica delle condizioni contrattuali per le seguenti ragioni:

- assenza del giustificato motivo richiesto dalla normativa,
- introduzione di una nuova clausola di costo, in quanto prevista come pari a zero nel contratto originario.

Risulta pacifico tra le parti che il contratto di conto corrente, sottoscritto in data 14.03.2017, prevedesse, fra le spese fisse, la voce "Canone annuo per tenuta del conto" pari a € 0,00.

Nelle condizioni di adesione al contratto di conto corrente (prodotte in atti dalla banca), all'art. 4, è prevista la possibilità per l'intermediario di "*modificare le presenti norme,*

nonché le norme, la struttura e le condizioni dei rapporti oggetto della Convenzione, rispettando le prescrizioni di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari in materia di modifica delle condizioni, di cui all'art. 13 delle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente", da intendersi qui richiamate per l'effetto". Tale clausola risulta specificamente approvata dal cliente, tramite sottoscrizione.

Il citato art. 4 richiama l'art. 13 delle "Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente", secondo cui: "Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere sono indicate in contratto, anche mediante rinvio ad appositi fogli allegati allo specifico contratto. 2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli rapporti con il cliente, nei contratti a tempo indeterminato la banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni; negli altri contratti di durata tale facoltà di modifica potrà avere ad oggetto unicamente condizioni, previste dal contratto, diverse dai tassi di interesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. 3. Le modifiche unilaterali saranno comunicate al cliente con preavviso di due mesi e s'intenderanno approvate ove il cliente non receda dal contratto entro tale termine. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni in vigore, senza alcuna spesa aggiuntiva. 4. Qualora le modifiche unilaterali abbiano ad oggetto la prestazione di "servizi di pagamento" disciplinati dalle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento" ovvero le condizioni e le informazioni ad esso relative fornite al cliente ai sensi dell'articolo 126 quater comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le stesse saranno comunicate al cliente, nel rispetto dell'articolo 126 sexies del medesimo Decreto nonché dell'articolo 15 delle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento", con preavviso di almeno due mesi e si riterranno accettate qualora il cliente non receda entro tale termine. L'eventuale recesso avverrà senza applicazione di spese o altri oneri".

È in atti la comunicazione del 30.09.2025 contenente la proposta di modifica unilaterale del contratto in cui si prevede l'addebito trimestrale di € 0,90 per le spese di "Canone/forfait", prima gratuite (€ 0,00).

Nella proposta di modifica unilaterale (della quale non è in contestazione l'avvenuta ricezione) risultano indicati il motivo che ha condotto la banca ad effettuare la modifica stessa, l'efficacia della modifica decorsi due mesi dalla comunicazione medesima (a partire dal 01.01.2026), l'indicazione della voce modificata prima e dopo la variazione proposta e la possibilità di recedere per il cliente entro la data di decorrenza delle modifiche proposte.

La parte ricorrente ha lamentato innanzitutto che la proposta di modifica unilaterale del contratto sarebbe illegittima in quanto carente del presupposto del giustificato motivo.

Il Collegio ritiene che tale contestazione sia fondata.

La comunicazione di proposta di modifica unilaterale indica, come giustificato motivo, che: "la normativa di Vigilanza impone alle banche di detenere una percentuale delle proprie passività sotto forma di depositi presso la Banca Centrale nazionale. Tale somma, sottoposta a vincolo, è denominata riserva obbligatoria. La BCE, il 27 luglio 2023, ha azzerato, con effetto dal 20 settembre 2023, la remunerazione della riserva obbligatoria come da Regolamento (UE) 2023/1679; le Banche, pertanto, mantengono il vincolo di non poter impiegare i depositi posti a riserva (pari all'1% di un aggregato di

specifiche passività di bilancio, tra cui rientrano i depositi di conto corrente) non ricevendo più, tuttavia, alcun ristoro per gli stessi (prima del 20 settembre 2023, la riserva obbligatoria era remunerata sulla base del tasso BCE denominato Deposit Facility Rate). La remunerazione della riserva obbligatoria era volta a neutralizzare – tramite effetto compensativo - il costo derivante dall'obbligo per la Banca di immobilizzazione del capitale sottoposto a vincolo, senza possibilità di impiegarlo altrimenti. Il venire meno di tale remunerazione comporta che tale costo venga ora ad essere sopportato interamente dalla Banca, che intende recuperarlo agendo in aumento degli oneri previsti per il servizio di conto corrente, in quanto strumento deputato alla custodia e alla gestione del denaro. La Banca, pertanto, nell'intento di ristabilire l'equilibrio economico alla base di tale servizio, procederà a rivedere in aumento le spese di tenuta del conto corrente nei termini di seguito evidenziati”.

La comunicazione precisa, inoltre, che *“Qualora la riserva obbligatoria, torni ad essere stabilmente remunerata secondo la misura in essere prima del 20 settembre 2023, la Banca provvederà, entro 6 mesi dalla data di efficacia del ripristino della remunerazione, all'eliminazione della componente di maggiorazione introdotta con la presente proposta di modifica unilaterale”.*

La banca resistente afferma che l'aumento delle spese di gestione dei conti correnti è necessario per recuperare i mancati ricavi conseguenti alla decisione di Banca Centrale Europea di eliminare la remunerazione dei depositi posti a riserva obbligatoria.

Il Collegio ritiene, invece, che, nel caso concreto, non sia stato dimostrato il «necessario collegamento di “mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico” tra l'evento di mercato, le prestazioni contrattuali e le nuove condizioni contrattuali oggetto della proposta di modifica», che, secondo la decisione n. 26498/2018 del Collegio di Coordinamento, costituisce una delle condizioni di legittimità della modifica unilaterale delle condizioni economiche ex art. 118 Tub.

Come è noto, ciascuna banca deve detenere presso la banca centrale una percentuale minima (attualmente pari all'1%) delle proprie passività sotto forma di depositi (principalmente depositi di clienti e titoli di debito in circolazione con scadenza fino a due anni), denominata riserva obbligatoria. La banca centrale ha tradizionalmente riconosciuto interessi sulla riserva obbligatoria minima detenuta dalle banche ma, a partire dal 20 settembre 2023, la remunerazione è stata ridotta allo zero per cento, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza della politica monetaria (v. Regolamento (UE) 2023/1679 della Banca centrale europea del 25 agosto 2023, considerando 2).

Al di là del fatto che la riserva obbligatoria non viene calcolata solo sul saldo attivo dei conti correnti (le cui condizioni sono oggetto di *ius variandi*) ma anche, tra l'altro, sui depositi (conti deposito compresi) e sulle obbligazioni emesse dalle banche con durata residua fino a due anni, resta difficile comprendere quale possa essere il nesso causale tra una variazione del rendimento di parte dei depositi raccolti dalla clientela (altro non è il tasso d'interesse riconosciuto dalla banca centrale sulla riserva obbligatoria) e il costo di gestione del servizio di cassa caratteristico del conto corrente. Il denaro depositato sui conti correnti bancari è infatti di regola remunerato mediante il tasso d'interesse riconosciuto al cliente, mentre il corrispettivo dei servizi di pagamento prestati nell'ambito del conto corrente è rappresentato da commissioni, unitarie o a forfait (come nel caso di specie, con la voce “canone annuo per tenuta del conto”).

Salvo ammettere che lo *ius variandi* possa essere esercitato per soddisfare mere esigenze reddituali della banca (ma ciò pare escluso da una lettura sostanzialistica della decisione n. 26498/2018 del Collegio di Coordinamento), un collegamento effettivo con l'evento (azzeramento del tasso d'interesse sulle riserve obbligatorie minime) avrebbe potuto semmai essere individuato, in astratto, in una variazione al ribasso della remunerazione dei depositi della clientela, avente lo scopo di riequilibrare il margine di intermediazione. L'assenza di margini operativi sul lato della remunerazione della raccolta - come risulta dal documento di sintesi depositato in atti, il tasso creditore nominale annuo riconosciuto dalla banca resistente era, nel caso di specie, già pari allo zero per cento - non poteva però consentire di compensare l'effetto economico avverso rappresentato dalla riduzione della remunerazione della riserva obbligatoria minima con variazioni peggiorative di condizioni economiche relative alla prestazione di servizi non sufficientemente collegati rispetto all'evento di mercato.

Posto quanto sopra, il Collegio ritiene che la "Proposta di modifica unilaterale del contratto" del 30.09.2025 sia inefficace nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 118, comma 3, Tub, per insussistenza di un giustificato motivo ai sensi dell'art. 118, comma 1, Tub.

La parte ricorrente contesta altresì la modifica unilaterale perché relativa ad una clausola – l'importo del canone di tenuta del conto corrente – che non solo era indicata come pari a zero nel contratto originario, ma costituiva elemento essenziale del contratto. La parte ricorrente ha inoltre evidenziato che la gratuità del conto o comunque l'esenzione dal pagamento del canone avrebbe generato un affidamento legittimo e qualificato in ordine alla stabilità di tali condizioni economiche, che ha inciso in modo determinante sulla valutazione di convenienza e sulla scelta del prodotto offerte rispetto ad altre alternative di mercato.

Sulla base di tali argomentazioni la parte ricorrente chiede al Collegio di accertare e dichiarare il suo diritto al mantenimento delle condizioni economiche originariamente pattuite, con specifico riferimento all'assenza di qualsiasi canone o spesa forfettaria per la tenuta del conto corrente n. *****272 e di ordinare all'intermediario resistente di astenersi dall'applicare, a far data dal 1° gennaio 2026, il canone illegittimamente introdotto.

Tali domande sono invece infondate e non possono essere accolte.

In primo luogo, con riferimento alla possibilità di modifica, tramite esercizio dello *ius variandi*, di una clausola prevista in contratto con costo pari a zero Il Collegio richiama il principio di diritto espresso dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6781/2023, secondo il quale «ove la valorizzazione a zero di un costo sia indicativa di un servizio non fornito dall'intermediario, la relativa modifica unilaterale ex art. 118 TUB equivale all'inserimento di una nuova clausola originariamente non prevista dal contratto. Quest'ultima, in quanto tale, è illegittima».

Nel caso di specie, invece, non pare in discussione che l'intermediario resistente abbia prestato i servizi di cassa e di pagamento caratteristici del conto corrente e che essi fossero destinati a essere remunerati con la voce di costo "canone annuo per tenuta del conto", presente nel documento di sintesi pur con valorizzazione a zero.

Il Collegio ritiene dunque che con la "Proposta di modifica unilaterale del contratto" del 30.09.2025 l'intermediario resistente non abbia introdotto un servizio originariamente non previsto.

In secondo luogo, a supporto della contestazione circa la sussistenza di un affidamento legittimo e qualificato in ordine alla stabilità della condizione economica del conto corrente per cui è controversia parte ricorrente ha prodotto in atti un banner informativo, che però si limita a riportare l'espressione "zero canone" senza alcuna garanzia di immutabilità. Il Collegio ritiene dunque che, allo stato degli atti, il ricorrente non abbia fornito elementi idonei a sostenere le proprie pretese, così disattendendo all'onere che l'art. 2697 c.c. pone a suo carico.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE